



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

11 MAGGIO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 9

OGGETTO: IPER-AMMORTAMENTO 2026-2028: DECRETO ATTUATIVO, COMUNICAZIONI AL GSE E ISTRUZIONI OPERATIVE

PREMESSA

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha reintrodotto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, comunemente denominata iper-ammortamento.

La misura si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Con il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 è stato eliminato il vincolo territoriale che, nella formulazione originaria, limitava il beneficio ai beni prodotti nell'Unione europea o nello Spazio Economico Europeo. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Il decreto attuativo della misura è stato adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Alla data della presente circolare, il decreto è all'esame degli organi di controllo e dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Restano pertanto da monitorare la pubblicazione del testo definitivo, l'apertura della piattaforma GSE e l'approvazione dei modelli operativi.

1. SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere alla misura i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il beneficio non spetta, tra l'altro, alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

La spettanza dell'agevolazione è inoltre subordinata:

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

2. BENI AGEVOLABILI

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
2. beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Per gli impianti fotovoltaici sono agevolabili esclusivamente determinate tipologie di moduli individuate dalla disciplina di riferimento. Il decreto attuativo prevede inoltre specifiche condizioni per gli impianti di autoproduzione, tra cui il collegamento alla struttura produttiva, il rispetto dei limiti di dimensionamento e dei costi massimi ammissibili previsti dall'Allegato 1 al decreto.

ATTENZIONE - SOFTWARE IN CLOUD

Sulla base del testo attualmente disponibile e degli approfondimenti pubblicati, non risultano incluse tra i beni agevolabili le soluzioni software in cloud erogate in modalità as-a-service mediante canoni di abbonamento.

La verifica va comunque effettuata caso per caso, distinguendo tra beni immateriali agevolabili inclusi negli Allegati e servizi non capitalizzabili o fruiti a canone.

3. MISURA DEL BENEFICIO

La maggiorazione del costo di acquisizione è graduata per scaglioni di investimento effettuato in ciascuna annualità:

Fascia di investimento	Maggiorazione del costo	Costo fiscalmente ammortizzabile
Fino a 2,5 milioni di euro	+180%	280% del costo
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	+100%	200% del costo
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro	+50%	150% del costo



La maggiorazione opera solo ai fini IRES/IRPEF e non rileva ai fini IRAP. La fruizione decorre dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d'imposta e che il GSE abbia comunicato l'esito positivo delle verifiche.

Esempio: per un investimento di 3 milioni di euro, la maggiorazione si applica nella misura del 180% sulla quota fino a 2,5 milioni e nella misura del 100% sulla quota residua di 500.000 euro.

4. PROCEDURA DI ACCESSO: COMUNICAZIONI AL GSE

L'accesso all'agevolazione avviene mediante trasmissione telematica di apposite comunicazioni tramite la piattaforma informatica del GSE, lo Studio rimane a disposizione per l'eventuale pratica da presentare.

La procedura si articola in tre fasi principali, cui si aggiungono comunicazioni periodiche annuali di monitoraggio.

Adempimento	Termine
Comunicazione preventiva	Prima dell'accesso alla procedura
Comunicazione di conferma	Entro 60 giorni dall'esito positivo GSE
Comunicazione di completamento	Al completamento e comunque entro il 15 novembre 2028
Comunicazione periodica	Entro il 20 gennaio di ciascun anno
Comunicazione integrativa	Entro il 30 giugno successivo

4.1 Comunicazione preventiva

Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

4.2 Comunicazione di conferma dell'investimento

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento.

La comunicazione di conferma deve indicare la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Per i beni acquisiti in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto.



La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

4.3 Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e comunque entro il 15 novembre 2028, l'impresa deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento.

La comunicazione di completamento deve essere corredata dalla perizia tecnica asseverata, o dall'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato, e dalla certificazione contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa.

5. RICEVUTA, VERIFICHE E INTEGRAZIONI

A seguito dell'invio delle comunicazioni, il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni e comunica all'impresa, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, l'esito positivo delle verifiche oppure i dati e la documentazione da integrare.

Il mancato invio delle comunicazioni o delle integrazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e, quindi, l'impossibilità di fruire del beneficio.

6. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E CONSERVARE

Ai fini della fruizione dell'agevolazione e dei successivi controlli, l'impresa dovrà predisporre e conservare idonea documentazione, tra cui:

- perizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica, ovvero attestazione rilasciata da ente di certificazione accreditato;
- certificazione contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa;
- fatture, documenti di trasporto, contratti, ordini, bonifici e ulteriore documentazione relativa all'acquisizione dei beni agevolati;
- documentazione tecnica attestante l'interconnessione dei beni;
- documentazione relativa agli eventuali investimenti in impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.

La certificazione contabile deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali.



7. CUMULABILITÀ E RAPPORTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non comporti il superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 5.0.

La valutazione della cumulabilità dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura dell'investimento, degli eventuali contributi già richiesti o ottenuti e delle specifiche esclusioni previste dalla normativa applicabile.

8. CESSIONE DEL BENE O DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Se, nel corso del periodo di fruizione, il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso oppure destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle quote residue del beneficio può proseguire solo a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

In caso di costo del bene sostitutivo inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue nei limiti del costo del nuovo investimento.

9. COSA FARE OPERATIVAMENTE

Le imprese interessate a effettuare investimenti agevolabili dovrebbero:

1. verificare preventivamente la riconducibilità dei beni agli Allegati IV e V o alla disciplina degli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili;
2. evitare ordini, acconti o modifiche contrattuali non coordinati con la procedura agevolativa;
3. raccogliere fin dall'inizio la documentazione tecnica, contabile e amministrativa;
4. programmare per tempo la perizia tecnica e la certificazione contabile;
5. monitorare le comunicazioni periodiche del 20 gennaio e del 30 giugno.

CONSIGLIO OPERATIVO DELLO STUDIO

Considerata la complessità della procedura e il rischio di perdita del beneficio in caso di errori o omissioni, si invita la Clientela interessata a contattare lo Studio **prima di procedere con ordini, acconti o investimenti rilevanti.**

Lo Studio potrà supportare l'impresa nella verifica preventiva dell'ammissibilità, nel coordinamento con fornitori e tecnici, nella raccolta della documentazione e nella pianificazione degli adempimenti GSE.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)